



COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 26/11/2013

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU.

L'anno **Duemilatredici** il giorno **ventisei** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20:30** nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica

Sono intervenuti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
IURI DARIO	Sindaco	SI	
BRUNETTI VITO	Consigliere	SI	
BORGHI GIANNI	Consigliere	SI	
RICCI NICOLA	Consigliere	SI	
BILLIANI BRUNO	Consigliere	SI	
STROILI LUCIA	Consigliere	SI	
LENISA RITA	Consigliere	SI	
BARAZZUTTI MAURO	Consigliere	SI	
MAIORANA CARLO	Consigliere	SI	
ANGELI CRISTIAN	Consigliere	SI	
BRUNETTI SANDRO	Consigliere	SI	
ROCCO CHIARA	Consigliere	SI	

assume la presidenza il sig. **IURI DARIO** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario Comunale sig. **DELLA VEDOVA FABIO**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il sindaco dopo aver ricordato che con deliberazione consiliare n. 9 del 24.4.2012 l'Amministrazione comunale aveva approvato il regolamento IMU, da' lettura dell'art. 2 bis del D.L. n. 102 del 31.8.2013 il quale prevede che limitatamente alla seconda rata dell'imposta comunale propria riconosce ai Comuni la possibilità di equiparare le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, all'abitazione principale.

Indi, invita il Consiglio a valutare:

1. se è il caso o meno di esercitare detta facoltà dettata dalla normativa;
2. in caso affermativo di fissare il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

Si apre quindi una lunga discussione sia sull'opportunità o meno di esercitare una facoltà concessa dalla normativa sia sul limite ISEE da fissare.

A detta discussione intervengono un po' tutti i consiglieri presenti.

Alla fine il sindaco propone di addivenire a due distinte votazioni; una per integrare o meno il regolamento IMU ed una, eventuale, per fissare il limite ISEE.

L'esito della votazione da' il seguente risultato espresso in forma palese:

- a. integrazione regolamento** presenti e votanti 12 consiglieri, favorevoli all'integrazione del regolamento n. 9 voti, contrari n. 3 (sindaco, Borghi Gianni e Barazzutti Mauro);
- b. limite ISEE** presenti e votanti 12 consiglieri,
ISEE € 40.000,00 n. 5 voti favorevoli (Rocco Chiara, Stroili Lucia, Ricci Nicola, Angeli Cristian, Maiorana Carlo;
ISEE € 30.000,00 n. 4 voti favorevoli (Brunetti Vito, Brunetti Sandro, Billiani Bruno, Lenisa Rita;
ASTENUTI n. 3 (sindaco, Borghi Gianni, Barazzutti Mauro)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di cui sopra;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 24.04.2012;

Visto l'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 che, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, riconosce ai Comuni la possibilità di equiparare le unità immobiliari concesse in comodato a parenti all'abitazione principale;

Considerato che l'applicazione di tale disposizione necessita l'adozione di apposita norma regolamentare con la quale definire criteri e modalità cui subordinare la fruizione dell'agevolazione;

Osservato che a mente del comma 2 dello stesso articolo l'applicazione dell'agevolazione non comporta oneri per l'amministrazione comunale né sono compromessi gli equilibri di bilancio in quanto è previsto il ristoro dell'ulteriore minor gettito IMU;

Ritenuto di equiparare all'abitazione principale, le unità le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Ravvisata l'urgenza di provvedere all'immediata ed effettiva applicazione delle norma introdotta;

Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla base delle votazioni indicate in premessa,

DELIBERA

- per i motivi esposti in premessa di apportare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria all'articolo 9 – Riduzione e detrazioni dell'imposta, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Per l'anno 2013, limitatamente al pagamento della seconda rata, le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale sono equiparate alle unità immobiliari di cui al precedente comma 1. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Sono esclusi dall'agevolazione:

a) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) i soggetti passivi dell'imposta con limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 40.000,00 euro.

1-ter. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 1-bis, il soggetto passivo presenta domanda su apposito modulo fornito dal Comune. Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 dicembre dell'anno di imposizione.

- di demandare alla Responsabile dell'Ufficio comune per il Servizio Economico Finanziario ogni atto necessario a garantire l'effettiva applicazione del regolamento di cui al punto precedente, così come modificato;

- di dichiarare, con separata votazione e con voti unanimi espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
IURI DARIO**

**IL SEGRETARIO
DELLA VEDOVA FABIO**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 30/11/2013 al 14/12/2013.

Delibera Immediatamente Eseguita. Art. 1, Comma 19, L.R. N. 21/2003